

Impugnazione al CNF - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 22 marzo 2017, n. 16

Inammissibile l'impugnazione al CNF proposta a mezzo difensore non cassazionista o privo (ab origine) di procura speciale

Nel giudizio dinanzi al CNF, l'incolpato può difendersi personalmente, purché iscritto nell'albo professionale ed in possesso dello ius postulandi, ovvero farsi assistere da altro avvocato, purché iscritto all'albo dei patrocinanti davanti alle Giurisdizioni Superiori e munito di mandato speciale antecedente alla proposizione del ricorso, non operando nella fattispecie la sanatoria e/o ratifica ex art. 182, co. 2, cpc; inoltre, la procura rilasciata per il procedimento davanti al Consiglio territoriale, organo amministrativo, vale solo ed esclusivamente per detto procedimento, non potendosi estendere gli effetti di tale procura ad un procedimento quale quello davanti al CNF, che ha invece carattere giurisdizionale (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha pronunciato l'inammissibilità dell'impugnazione).

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 22 marzo 2017, n. 16